

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 29 APRILE 1949

(7^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della Carta d'Italia » (N. 14-D):

PRESIDENTE Pag. 61
CADORNA, *relatore*. 62

(Discussione e approvazione)

« Aumento del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia » (N. 356):

CASARDI, *relatore* 62

« Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (N. 231-B):

PRESIDENTE. 63
CASARDI, *relatore*. 63
PANETTI 63

« Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino » (N. 374):

CASARDI, *relatore* 64

« Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica » (N. 375):

CASARDI, *relatore*. 64
CINGOLANI. 65

« Norme per il conferimento della carica di Presidente del Consiglio Superiore di Marina » (N. 343):

CINGOLANI, *relatore*. Pag. 65
CASARDI. 66

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1949, n. 814, relativo alla indennità militare ed alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate » (N. 371):

CINGOLANI, *relatore*. 66

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Barontini, Beltrand, Bencivenga, Bruna, Cadorna, Caldera, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Miceli Picardi, Panetti, Vaccaro.

CEMMI, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia » (N. 14-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Composizione della Commissione incaricata di dirigere il lavoro di revisione toponomastica della carta d'Italia », approvato dalla 4^a Commissione del Senato, modificato dalla 5^a Commissione della Camera dei deputati, nuovamente modificato dalla 4^a Commissione del Senato, e infine ancora modificato dalla 5^a Commissione della Camera dei deputati.

Ha la parola il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Si tratta dell'ormai vecchia questione della composizione della Commissione per la revisione toponomastica della carta d'Italia, che ritorna a noi dalla Camera dei deputati, per la seconda volta. Si tratta, in sostanza, sempre di quella differenza di apprezzamento; se cioè vi debba essere o meno un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Udine. Io propongo, ad evitare la continuazione di questo andirivieni, che perpetuerebbe, su un argomento di modesta importanza, un contrasto spiacevole, che l'onorevole Presidente prenda accordi col Presidente della Commissione della Camera affinché il problema venga deciso in maniera amichevole, senza pericolo di ulteriori rinvii che, mi sembra, non troverebbero giustificazione nella portata della questione dibattuta.

Personalmente, non posso che insistere sul punto di vista espresso in altra occasione, cioè che la provincia da Udine si considera una provincia italianissima, come io ho potuto direttamente sperimentare nei giorni scorsi. Quindi non vi è nessuna ragione per cui essa non venga rappresentata. Comunque, mi rimetto completamente a quanto potrà decidere l'onorevole Presidente nei suoi contatti col Presidente della Commissione della Camera, al fine di trovare un terreno di intesa tra i diversi punti di vista.

PRESIDENTE. Si tratta di un problema di poco momento ma che riveste un particolare significato.

Pongo pertanto in votazione la proposta dell'onorevole Cadorna, di dare mandato al Presidente della Commissione di prendere gli opportuni contatti col Presidente della Commissione della Camera, onde addivenire ad una soluzione del problema.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia** » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento

del limite di spesa annua a carico del bilancio della Marina militare per la manutenzione del Museo storico navale di Venezia ».

Ha la parola il relatore, onorevole Casardi.

CASARDI, *relatore*. Come voi sapete, il Museo storico di Venezia da molti anni raccoglie cimeli di guerra, quali bandiere e oggetti di navi scomparse. Esso sta molto a cuore alla Marina perchè è il simbolo vivente di tradizioni nobili e gloriose.

Al Museo è preposto un conservatore, coadiuvato da poco altro personale. Per la manutenzione e l'amministrazione del Museo, come dice la breve relazione ministeriale, furono assegnate, con decreto del 1923, 20 mila lire annue, che furono portate a 200 mila lire nel 1946. Si domanda, con questo disegno di legge, di portare tale cifra a 800 mila lire: io credo che questo sia il minimo che si possa fare per aiutare il personale di quel Museo. Il Consiglio superiore della Marina ha espresso parere favorevole a questo relativamente modesto aumento di somma. Come relatore, non ho che da esprimere, a mia volta, analogo parere favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1948 è elevato a lire 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo Storico Navale di Venezia.

Alla relativa maggiore spesa si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima » (N. 231-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dei requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima ».

Il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla Commissione del Senato e modificato dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Ha la parola il relatore, onorevole Casardi.

CASARDI, *relatore*. Il disegno di legge si riferisce a uno dei due corsi di guerra marittimi di Livorno, il così detto I.G. Ma, frequentato l'uno dai capitani di fregata o di vascello che abbiano compiuto il comando navale previsto per il grado rispettivo, e l'altro, di carattere maggiormente didattico, per i capitani di corvetta, prima che compiano il comando navale, ossia in quel grado di anzianità nel quale i capitani di corvetta sono destinati — come ebbi modo di dire durante la prima discussione di questo disegno di legge — in servizio di Stato Maggiore come Sotto capi di Stato Maggiore. Tale corso ha una funzione di preparazione a quel servizio. La Camera ci ha rimandato il disegno di legge aggiungendo all'articolo unico la frase: « per i corsi di carattere didattico », ossia ha voluto sottolineare che i capitani di corvetta possono essere ammessi solo a quel corso che ha più spiccato carattere didattico. La modifica non muta, in sostanza, le disposizioni del disegno di legge che avevamo votato: si limita a rendere più chiara la dizione dell'articolo unico.

Come ebbi già occasione di dire, questo sistema si pratica già nell'Accademia Navale di Livorno e non porta nessun aggravio di spesa poichè non esiste neanche materiale didattico, svolgendosi il corso in una sala di conferenze, dove gli ufficiali discutono le questioni in esame. Quindi, io proporrei di approvare il piccolo emendamento portato alla legge dalla Camera dei deputati: si tratta, ripeto, di una chiarificazione, forse superflua, ma che non incide sulla sostanza del disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione.

PANETTI. Vorrei, a proposito di questo disegno di legge, esprimere il voto che, in rapporto a tutto ciò che forma materia di interesse dello Stato Maggiore navale vi sia un corso di integrazione per i rapporti che attualmente intercorrono strettissimi tra la Marina e l'Aeronautica. Infatti, nella visione sintetica dello Stato Maggiore, questi rapporti tra le due armi oggi devono rappresentare un punto fondamentale nella istruzione degli ufficiali.

CASARDI, *relatore*. In relazione a quanto ha detto l'onorevole Panetti, vorrei osservare che è già allo studio — e credo che avrà inizio molto presto — un corso di alti studi che si chiamerà I.G., cioè Istituto di Guerra, al quale parteciperanno ufficiali delle diverse armi. Quindi la raccomandazione dell'onorevole Panetti, la quale d'altronde è assai fondata, si riferisce ad una iniziativa che è già stata presa e che è in corso di esecuzione.

PRESIDENTE. Il voto del collega Panetti ha una sua efficacia ed io lo trasmetterò agli organi competenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, con la modificazione apportatavi dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino » (N. 374).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Collocamento in ausiliaria dell'ammiraglio d'armata Angelo Jachino ». Ha la parola il relatore, onorevole Casardi.

CASARDI, *relatore*. L'ammiraglio Angelo Jachino è l'unico ammiraglio avente il grado di ammiraglio d'armata, che è un grado, come sapete, che si conferisce in tempo di guerra, per tutte le forze armate. In tempo di pace vi era il grado di ammiraglio di squadra designato d'armata, che non era un grado ma piuttosto una qualifica: infatti, esso non comportava l'aggiunta di nessun gallone ma solo quella di un semplice distintivo. L'ammiraglio Jachino fu promosso al grado di ammiraglio d'armata verso la fine della guerra; egli fu poi incluso nel numero degli ufficiali ammiragli collocati in posizione ausiliaria con decreto dell'11 ottobre 1944 e, in seguito a sua opposizione, fu reintegrato nel grado, ossia fu annullato, nei suoi riguardi, il provvedimento di collocamento in posizione ausiliaria, e quindi rientrò in servizio. Senonchè, il grado di ammiraglio d'armata nei ruoli organici, è stato soppresso o, come dice la relazione, « portato a zero ». Si impose allora la necessità di studiare un trattamento economico adeguato per questo caso speciale, considerando ciò che era stato fatto per gli altri ufficiali dello stesso grado nell'Esercito e nell'Aeronautica. Dopo la seconda guerra mondiale tutti gli ufficiali dell'Esercito aventi questo grado avevano raggiunto il limite di età e pertanto il problema si era risolto automaticamente. I generali d'armata della prima guerra mondiale sono stati, nel gennaio 1947, mandati in posizione ausiliaria d'autorità, conservando però il trattamento economico goduto alla data di collocamento nella categoria in congedo.

Il Ministero della difesa-Marina, pertanto, propone che all'ammiraglio Jachino sia fatto un analogo trattamento. Siccome l'ammiraglio Jachino è relativamente molto giovane, poichè non ha raggiunto il limite di età, che per quel grado è di 65 anni, e poichè lo raggiungerà soltanto nel 1954, si tratta, in questi anni, di assicurargli un trattamento che sia consono a quello ottenuto dai suoi pari grado. Egli ha chiesto a sua domanda di rimanere in posizione ausiliaria. Si tratta di una forma di riguardo; la domanda sarà accettata, evidentemente. In tale posizione ausiliaria egli godrà un trattamento analogo a quello che è stato concesso agli altri pari grado.

Io non avrei altro da aggiungere, salvo ricordare, nel confortarvi a dare il vostro voto favorevole, le benemeritenze acquisite dall'ammiraglio Angelo Jachino.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato *ad personam* il trattamento economico di attività del grado fino al raggiungimento del limite di età prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica » (N. 375).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conferimento del grado di capitano ai maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica ».

Ha la parola il relatore, onorevole Casardi.

CASARDI, *relatore*. Nell'Esercito il ruolo di maestro direttore di banda è stato soppresso, ma la Marina e l'Aeronautica l'hanno conservato. Sia l'una arma che l'altra hanno degli ottimi complessi bandistici e abbiamo avuto altresì degli ottimi compositori ai quali è stato però sempre limitato il grado a quello di sottotenente. Sono poi venuti dei miglioramenti di carattere morale: ci hanno preceduto, in questo, il corpo della banda di Pubblica sicurezza e quello dell'Arma dei carabinieri, i quali hanno attribuito ad onore il grado di capitano al direttore della banda musicale, con-

servandogli però gli emolumenti del grado di sottotenente. Con decreto legislativo 21 aprile 1948 si è stabilito per il maestro direttore della banda musicale del corpo delle guardie di P. S. che l'ufficiale maestro di musica raggiunga l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, pur continuando a percepire gli assegni e le indennità del grado di sottotenente: si tratta cioè del grado di capitano, ma conferito *ad honorem*. Analogo trattamento si propone, con questo disegno di legge, per la carriera dei maestri direttori dei corpi musicali della Marina e della Aeronautica. Si deve altresì notare che il disegno di legge non contempla nessun aggravio per il bilancio dello Stato, mentre d'altra parte si tratta di uomini che hanno una cultura nell'argomento, che hanno il loro diploma, conseguito in Conservatorio e che hanno una funzione didattica. È giusto pertanto che si conceda loro un trattamento adeguato a tali loro requisiti. Il grado di capitano, che non è un alto grado, sembra bastevole alla figura di quell'ufficiale.

Premesse queste considerazioni, debbo esprimere parere favorevole alla approvazione del disegno di legge.

CINGOLANI. Intendo dare una entusiastica approvazione a questo disegno di legge. Io ricordo che la banda dell'Aeronautica è un complesso veramente perfetto e il suo maestro direttore è veramente un gran maestro, che dirige e nello stesso tempo recita, per cui riesce in effetti, esteticamente ammirabile: la folla non solo ascolta le armonie che egli suscita ma ammira entusiasticamente i suoi movimenti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente.

Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per il conferimento della carica di Presidente del Consiglio Superiore di Marina » (N. 343).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per il conferimento della carica di Presidente del Consiglio Superiore di Marina ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cingolani.

CINGOLANI, *relatore*. Io mi dichiaro favorevole ad una amplificazione della rosa di scelta del Presidente del Consiglio Superiore di Marina, data l'enorme importanza della carica. Gli ammiragli a disposizione non erano nemmeno elencati tra quelli che potevano essere scelti per la carica di Presidente. Quindi l'articolo unico risponde alle necessità effettive della Marina. C'è poi anche la felice coincidenza che questa scelta potrebbe cadere sopra l'attuale Presidente, ammiraglio Sansonetti, che è un ammiraglio di grandissimo valore, di grande prestigio personale, di austerità di vita, di passione per l'arma ed anche di alto spirito di sacrificio. Ricordo che l'8 settembre egli ha avuto un nipote, imbarcato sulla corazzata «Roma», ucciso. Questo certo non ha attinenza al problema della carica, ma è un elemento emotivo e morale per dimostrarmi ancora di più favorevole a questo progetto, in quanto si assicura a questo ammiraglio una parte attiva nella direzione della Marina. In Marina credo (e meglio saprebbe dirlo l'onorevole Casardi) che non si possa rimanere oltre un certo numero di anni nel grado e nel comando. L'ammiraglio Sansonetti è ancora in servizio attivo e può perciò essere utilizzato in quel campo ove ha già dato prove stupende dopo l'8 settembre e dopo il Trattato di pace.

CASARDI. Vorrei aggiungere una parola a quello che ha detto l'onorevole Cingolani. Vorrei fermarmi su queste disposizioni caratteristiche della Marina, per le quali la posizione dell'ammiraglio rappresenta un *quid medium* tra la posizione ausiliaria e il servizio attivo. Ma il servizio permanente ancora lo ha soltanto la Marina e fu adottato per creare le vacanze obbligatorie, in modo da poter fare le promozioni allorché un ufficiale raggiungesse, secondo le competenze attribuitegli, i limiti di tempo stabiliti per ogni carica. Riguardo all'ammiraglio Sansonetti, come diceva giustamente il senatore Cingolani, egli ha ricoperto quel posto per 5 anni, e noi ci troviamo adesso in una fase in cui si tende all'unificazione dei tre Consigli supremi di Marina; ci troviamo in un periodo in cui, cioè, si vuol creare un unico Consiglio Superiore delle Forze armate con tre sezioni distinte: Marina, Esercito e Aeronautica. L'ammiraglio Sansonetti ha una grande pratica; cosa che non hanno gli altri ammiragli e che credo non abbiano nemmeno adeguatamente gli altri ufficiali dell'Esercito.

L'ammiraglio Sansonetti sarebbe il Presidente delle sezioni per il tempo che potrà esercitare questa carica per i limiti di età e sarebbe certamente l'uomo più adatto. Ricordo che le attribuzioni del Consiglio Superiore di Marina sono numerose e serie; in tutto sono 18 e non le leggo, per non tediare i colleghi. Ne ricordo qualcuna: per esempio, gli schemi di provvedimenti, tutti gli studi da farsi sugli ordinamenti della Marina ed anche tutti i problemi tecnici che una volta erano affidati alla Commissione degli ammiragli. Tutte queste attribuzioni adesso sono state fuse e demandate ad un organo che è diventato perciò stesso veramente pesante e di grandissima importanza. Di qui l'utilità per la Marina di mantenere questo ufficiale che è stato al suo servizio per tanto tempo, utilità maggiore poi che deriva dal fatto che egli altrimenti dovrebbe e potrebbe essere utilizzato solamente per incarichi temporanei, dato che sta per raggiungere i limiti stabiliti per la carica che tuttora ricopre. Per questo io mi associo *toto corde* a quello che ha detto il senatore Cingolani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 123, sulla riforma del Consiglio superiore di marina, è aggiunto il seguente secondo comma:

« La carica di presidente può altresì essere conferita, prescindendo dai requisiti di grado e di anzianità, all'ufficiale ammiraglio « a disposizione » che l'abbia già rivestita. La nomina e la cessazione sono disposte con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 8 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo alla indennità militare e alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate » (N. 371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, relativo alla indennità militare e alla indennità speciale di riserva al personale delle Forze Armate ».

Prego il relatore, onorevole Cingolani, di riferire su questo disegno di legge.

CINGOLANI, *relatore*. Il disegno di legge, riguarda quella che vorrei chiamare *concordia discors* che vige tra le Forze Armate. Quando si operò lo sfollamento dei quadri rimasero un po' fuori gli ufficiali superiori dell'Aeronautica. Nel frattempo è successo che l'indennità militare degli ufficiali in servizio attivo veniva aumentata per il ritardo della pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica del decreto riguardante l'indennità militare degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica. È sembrato a taluno che potesse applicarsi anche agli ufficiali della riserva l'aumento della indennità militare, il che è assurdo in quanto

IV COMMISSIONE (Difesa)

7^a RIUNIONE (29 aprile 1949)

che questo aumento era dato per lavori straordinari che facevano soltanto gli ufficiali in servizio. Quindi questo disegno di legge tende sostanzialmente a chiarire questa apparente incongruenza dovuta unicamente al ritardo della pubblicazione del decreto approvato in tempo utile. Per questa ragione io sono favorevole al disegno di legge e prego i colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

La norma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, si applica anche nei confronti degli ufficiali inferiori dell'Aeronautica collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,15.